

COMUNE DI BOCA

PROVINCIA DI NOVARA

Delibera N. **07**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI – ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00 nella Sede Comunale, è presente la dott.ssa Anna LAURENZA nella qualità di COMMISSARIO nominato con decreto del 27 maggio 2014.

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe FAVINO.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istituisce a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147:

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto, che l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, stabilisce che il termine per l'approvazione di tariffe e aliquote viene fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di determinare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo TASI, ferme restando per quanto qui non contemplato, le singole discipline legislative di riferimento:

- ridurre l'aliquota di base prevista dal comma 676, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147, fino all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel Comune di Boca ad eccezione di quelli sotto indicati, per i

quali si determina:

1) aliquota del 1,5 per mille:

- per l'abitazione principale (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e alle relative pertinenze della stessa. L'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;

- per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2) aliquota del 1,0 per mille:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011;

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari a E. 43.253,00;

Dato atto che i servizi indivisibili prestati dal Comune, finanziati dal gettito derivante dall'applicazione della TASI per la copertura dei loro costi sono i seguenti:

- Servizi generali	E.	23.253,00
- Viabilità	E.	10.000,00
- Illuminazione pubblica	E.	10.000,00

TOTALE	E.	43.253,00

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 1267/2000;

DELIBERA

- Di determinare nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo TASI, fermo restando per quanto qui non contemplato la disciplina legislativa di riferimento:

- ridurre l'aliquota di base prevista dal comma 676, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147, fino all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel Comune di Boca ad eccezione di quelli sotto indicati, per i quali si determina:

1) aliquota del 1,5 per mille:

- per l'abitazione principale (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e alle relative pertinenze della stessa. L'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (cantina, soffitta), C/6 (autorimessa, posto auto) e C/7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;

- per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) aliquota del 1,0 per mille:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011;

- Di dare atto che non è prevista alcuna detrazione ai fini della TASI;

- Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge 27/12/2013, n. 147, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari a E. 43.253,00:

- Servizi generali	E.	23.253,00
- Viabilità	E.	10.000,00
- Illuminazione pubblica	E.	10.000,00

- Di dare atto che la presente deliberazione ha decorrenza, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dal 1° gennaio 2014;

- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

- Di inviare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione per la pubblicazione;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 05/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to LAURENZA dott.ssa Anna

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 09.09.2014 e per 15 giorni consecutivi.

Boca, lì 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.09.2014 al 23.09.2014 la deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2014

Boca, li 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FAVINO dott. Giuseppe

IL MESSO: ROTTI Umberto